

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Incaricato, assieme ad un collega, di rimuovere e sostituire un tubo flessibile che alimentava i cilindri di sollevamento di una benna della pala gommata, veniva schiacciato dal braccio della benna che si abbassava repentinamente. Il collega saltava istintivamente giù dal dislivello presente a sinistra del mezzo fratturandosi una gamba.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

La S.C. ha in più occasioni, anche di recente, affermato al riguardo che «In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Nella fattispecie, relativa al decesso di un lavoratore colpito da una macchina escavatrice perché, in violazione dell'art.12, comma 3, d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, si trovava nel campo di azione di tale mezzo, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del datore di lavoro che aveva escluso l'obbligo giuridico del datore di lavoro di impedire la presenza dei lavoratori nello scavo, secondo la prassi instauratasi in contrasto con la legge)» (Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, P.G. in proc. Chironna, Rv.278608; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960; Sez. 4, n. 13859 del 24/02/2015, Rota e altro, Rv.263287; Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004, Policarpo, Rv. 228344; Sez. 4, n.17491 del 16/11/1989, Raho, Rv. 182857). Peraltro, si ritiene comunemente che l'adempimento degli obblighi formativi ed informativi da parte del datore di lavoro non sia escluso né surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori (v. Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018. T., Rv. 274042; Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Morini, Rv. 266860; Sez. 4, n.21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 259219).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle prtì civili R.B, A.B. ed E.S. che liquida in complessivi €.4.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso il 12.05.2021.

Note

La mera consegna di un manuale non è sufficiente a ritenere adempite le prescrizioni in materia di sicurezza, dovendosi il datore di lavoro attivare per verificare che le previsioni antinfortunistiche siano effettivamente assimilate, in linea con il principio secondo il quale non è sufficiente a far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro né l'esistenza in sé di un manuale o libretto di istruzioni di un macchinario né la mera messa a disposizione dello stesso a chi lo debba adoperare, senza effettiva e specifica sottolineatura circa le conseguenze pericolose di un'eventuale inosservanza delle prescrizioni in essi contenute (cfr., in tal senso, le condivisibili considerazioni svolte nelle motivazioni di Sez. F, n.45719 del 27/08/2019, Moratelli, Rv. 277306; Sez. 4, n. 5441 del 11/01/2019, Lanfranchi, Rv. 275020; Sez. 4, n. 41985 del 29/04/2003, P.G. in proc. Morra e altro, Rv. 227287; Sez. 4, n. 7275 del 18/03/1998, Barsacchi, Rv. 211463).

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.